



# Questura di Roma

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

MASS. F1 Nr. 005667/2016

Roma, li 13 maggio 2016

OGGETTO: Classificazione delle armi lunghe a canna liscia.

AI SIGG. DIRIGENTI I COMMISSARIATI DI P.S.  
CAPITALE E PROVINCIA

AL COMANDO PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
R O M A

E, P.C.

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della P.S.  
Ufficio per l'Amministrazione Generale  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale  
Area Armi ed Esplosivi

Sono giunte a quest'Ufficio diverse richieste di chiarimenti, da parte di armieri ed uffici di polizia, circa l'esatta natura giuridica dei fucili ad anima liscia.

In particolare, è stato chiesto se, ai fucili ad anima liscia a ripetizione ordinaria aventi canna di lunghezza inferiore ai 450 mm, possa essere attribuita la qualifica di arma ad uso venatorio.

Tale classificazione, come noto, implica particolari conseguenze in relazione alla detenzione delle armi, oltre che alla possibilità di impiegarle in ambito venatorio.

Al riguardo, si deve ritenere che le armi in questione siano, alla luce della normativa vigente, da annoverare tra quelle ad uso venatorio, con possibilità, quindi, di detenzione in numero illimitato.

L'attuale testo dell'articolo 13 della legge 157/92, infatti, nel definire le caratteristiche delle armi da caccia a canna liscia, si limita a dire che debbono essere dei fucili (quindi, con canna non inferiore a 300 mm e lunghezza complessiva non inferiore a 600 mm), senza null'altro specificare in relazione alla lunghezza minima della canna.

Il parametro della lunghezza minima pari a 450 mm per le canne dei fucili da caccia a canna liscia, era previsto dall'Allegato A del D.M. Interno del



# *Questura di Roma*

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

21.04.1980, recante il Regolamento per l'iscrizione in Catalogo delle armi a canna liscia; tale norma deve ritenersi non più in vigore, a seguito dell'abrogazione dell'istituto del Catalogo Nazionale delle Armi comuni da sparo e di tutte le altre disposizioni di legge ad esso collegate, operata dal D.L. n. 79 del 2012.

Pertanto, allo stato attuale, tutti i fucili a canna liscia di calibro non superiore al 12 possono essere venduti e detenuti come armi ad uso venatorio.

I sig.ri Dirigenti dei Commissariati di P.S. in indirizzo sono pregati di provvedere alla notifica del contenuto della presente a tutti i titolari di licenze di vendita armi insiti sul territorio di competenza, mentre codesti uffici vorranno tener conto delle indicazioni fornite, ai fini delle denunce di detenzione ex art. 38 T.U.L.P.S..

Si confida nella puntuale collaborazione delle SS.LL.

IL DIRIGENTE LA DIVISIONE  
(Federico dr. GAZZELLONE)